



Ministero dell'economia e delle finanze

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, concernente le norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo-14: aprile 1948, n. 498 sulla disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art.12, comma 1., della legge 18 ottobre 2001, n: 383, recante primi interventi per il rilancio dell'economia, secondo il quale, al fine di ottimizzare il gettito erariale derivante dal settore, le funzioni statali in materia organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi, e le relative risorse sono riordinate con regolamento governativo secondo il criterio della eliminazione di duplicazioni e sovrapposizione di competenze con attribuzione delle predette funzioni ad una struttura unitaria, da individuare in un organismo esistente, ovvero da istituire ai sensi degli articoli 8 e -9 del decreto legislativo 29 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002 n. 33 concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, a norma dell'art. 12, comma 1, della legge n. 383 del 18 ottobre 2001;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;

Visto il decreto interdirettoriale del Direttore Generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali del 31 ottobre 2002, che disciplina il periodo transitorio nonché il periodo a regime per la gestione dei giochi e delle scommesse sportive di competenza del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

Visto il disciplinare di concessione del 6 novembre 2002 stipulato tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che

regola il passaggio di competenza in materia di concorsi pronostici e scommesse sportive;

Visto il decreto interdirettoriale del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e del Capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi il quale ha, tra l'altro, esteso alle agenzie di scommesse la possibilità di commercializzare concorsi pronostici su base sportiva nonché ,altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, in attuazione dell'art. 22, comma 10, della legge 27 dicembre 2002;

Vista la deliberazione della Giunta esecutiva del Comitato olimpico nazionale italiano. n. 486 del 29 aprile 1997, . avente d oggetto le nuove norme in materia di concessioni, trasferimenti, vulture, ripristini, estinzioni, durata e rinnovi a ricevitorie abilitate all'effettuazione dei concorsi pronostici, all'atto gestiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano medesimo;

Visto il parere n-. 456 dell' 11 marzo 2003, emesso dalla III sezione del Consiglio di Stato, in merito allo schema di atto di concessione ed atti collegati, per l'affidamento in concessione ad «operatori di gioco» di attività e funzioni pubbliche relative ai concorsi pronostici e ad altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive, con il quale il Consiglio ha ritenuto di condividere il sistema scelto dall'Amministrazione che prevede tra l'altro:

a) il coinvolgimento di operatori di gioco specializzati nel settore, in possesso dei necessari requisiti di affidabilità e- di capacità economica e finanziaria, con esperienza almeno triennale nel settore stesso;

b) un rapporto contrattuale tra i concessionari ed i punti di vendita subordinato comunque al rilascio del nulla osta da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai punti di vendita medesimi;

Visto il decreto direttoriale 10 aprile 2003 , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.88 del 15 aprile 2003, con il quale è stato disciplinato il rilascio del nulla osta ai punti di vendita di concorsi pronostici nonché altri, eventuali, giochi connessi a manifestazioni sportive ed in particolare l'art. 3 sulle modalità e termini di presentazione della richiesta , che fissa , tra l'altro, alla data del 31 dicembre di ogni anno il termine entro il quale deve essere inoltrata ad AAMS dal concessionario la richiesta di nulla osta alla vendita di concorsi pronostici avanzata dai soggetti interessati.

Considerato che è interesse di AAMS conseguire una ottimale distribuzione territoriale dei punti vendita dei concorsi pronostici sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo, al fine di massimizzare la raccolta e fornire all'utenza un efficiente servizio.

Considerata la necessità di verificare la congruità e l'impatto ambientale della nuova rete di vendita dei concorsi pronostici, così come prevista dal decreto direttoriale del 10 aprile 2003, in corso di ultimazione .

Viste le richieste avanzate avanzate dai concessionari per il prolungamento dei termini di presentazione delle domande di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici per l'anno 2004;

D E C R E T A

-Art.1 -

Termine di presentazione della richiesta di nulla osta
alla vendita dei concorsi pronostici per l'anno 2004

Il termine di cui all'art. 3 del decreto 10 aprile 2003 per la presentazione della richiesta di nulla osta alla vendita dei concorsi pronostici è prorogato per l'anno 2004 al 31 marzo 2004.

Roma, 19 dicembre 2003

IL DIRETTORE GENERALE
Giorgio Tino